Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1916 — **Roma — Mercoledì, 16 febbraio** — **Numero 38**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

In seguito all'attuazione dei provvedimenti tributari emanati in forza del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, si avverte che all'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici emessi in pagamento di associazione alla "Gazzetta ufficiale" e a saldo di spese di stampa per le inserzioni a credito, si deve sempre aggiungere la tassa di bollo di centesimi 5.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

***Il numero* 1979 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:**

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 25 febbraio 1912, n. 83, 6 luglio 1912, n. 749 e 16 dicembre 1912, n. 1312;

Visti i Regi decreti 20 novembre 1912, n. 1205, 9 gennaio 1913, n. 39 e 30 dello stesso mese, n. 83;

Ritenuta la necessità di apportare alle norme vigenti per il servizio delle opere pubbliche in Tripolitania e Cirenaica alcune varianti suggerite dalla esperienza sin qui avuta e dalla nuova organizzazione dei servizi in quelle colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'ordinamento dei servizi per le opere pubbliche in Tripolitania e Cirenaica, secondo l'unito testo vistato, d'ordine Nostro, dal ministro delle colonie.

Art. 2.

Sono abrogati i Regi decreti 15 gennaio 1914, n. 76, 25 febbraio 1915, n. 243, ed ogni altra disposizione che contraddica all'unito ordinamento che andrà in vigore dal 1° gennaio 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — MARTINI — CARCANO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

ORDINAMENTO
dei servizi per le opere pubbliche in Tripolitania e in Cirenaica

TITOLO I.
Costituzione degli uffici e disposizioni generali

CAPO I.
Costituzione degli uffici

Art. 1.

In Tripolitania e in Cirenaica sono istituiti « Uffici per le opere pubbliche », i quali possono essere ordinari e speciali.

Possono, inoltre, essere istituite sezioni distaccate, autonome o dipendenti da un ufficio.

Art. 2.

Per l'alta direzione e la sorveglianza degli uffici e dei servizi è istituito, presso il Ministero delle colonie e alla sua immediata dipendenza, un « Ufficio superiore d'ispezione per le opere pubbliche », diretto da un ispettore superiore del genio civile, al quale debbono intendersi estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni del R. decreto 20 aprile 1913, n. 511.

Con decreto del ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro, saranno stabiliti gli assegni e le indennità per missioni e trasferte, da corrispondere all'ispettore superiore e al personale del suo ufficio.

Art. 3.

Gli uffici sono formati, di regola, con personale del corpo Reale del genio civile, messo a disposizione del Ministero delle colonie, da quello dei lavori pubblici, nei modi stabiliti dal R. decreto 20 aprile 1913, n. 511; ma può esservi addetto, con le stesse forme, personale di altre Amministrazioni dello Stato. Può, inoltre, esservi assegnato personale provvisorio; e qualora esso sia scelto fra quello già addetto ad uffici del genio civile del Regno, il servizio alla dipendenza del Ministero delle colonie si considera, per ogni effetto, come se fosse prestato negli uffici medesimi.

Art. 4.

Il personale addetto agli uffici continua ad essere sottoposto, nei riguardi della carriera e della disciplina, alle norme legislative e regolamentari vigenti nelle Amministrazioni cui appartiene.

Le attribuzioni disciplinari, conferite dalle suddette norme al ministro, sono esercitate dal governatore, quando non sia richiesto il parere di Consigli sedenti presso le Amministrazioni centrali: nel qual caso, il ministro delle colonie promuove gli opportuni provvedimenti dal ministro competente.

Art. 5.

Il ministro delle colonie, udito il governatore o su proposta di lui, provvede alla creazione di nuovi uffici e alla soppressione di quelli esistenti; a determinarne la sede, la circoscrizione e la competenza; alla destinazione del personale in colonia ed al suo richiamo in Italia; ad accordare i congedi straordinari.

Il governatore, udito il parere degli ingegneri capi, provvede: al trasferimento del personale fra i vari uffici della colonia; alle speciali missioni che ad esso occorra affidare nell'àmbito della colonia; alla assunzione e al licenziamento del personale provvisorio. Inoltre, egli accorda i congedi ordinari ai capi degli uffici.

Art. 6.

Per lo studio di speciali problemi e progetti e, in genere, per provvedere a particolari esigenze del servizio, l'Amministrazione può valersi dell'opera di persone competenti, ad essa estranee, alle condizioni che saranno volta per volta determinate.

CAPO II.
Disposizioni generali

Art. 7.

Sono sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

a) i progetti di massima;

b) i progetti esecutivi il cui importo superi le L. 200.000;

c) gli atti di collaudo che implichino la risoluzione di riserve di speciale importanza, o per la loro natura o per il loro ammontare;

d) tutte le questioni per le quali il ministro giudichi conveniente promuovere il parere del Consiglio superiore.

Art. 8.

L'ispettore superiore, oltre le attribuzioni specificate nel presente decreto:

a) esercita un'alta direzione sugli uffici, e ne vigila l'andamento con periodiche ispezioni, riferendone al ministro;

b) impartisce le direttive tecniche di massima per la compilazione dei progetti, e vigila sugli studi relativi e sulla esecuzione dei lavori;

c) formula proposte e dà parere per la migliore organizzazione del servizio, e per i provvedimenti considerati nell'art. 5, 1° comma. A tale scopo gli sono comunicate dal Ministero le relazioni bimestrali degli ingegneri capi di cui alla lettera *e)* del successivo articolo 9;

d) adempie agli incarichi speciali che gli siano affidati dal ministro, e dà parere sulle questioni che gli siano proposte da lui o dai governatori.

L'ispettore superiore, in colonia, ha rango di presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Egli corrisponde direttamente con gli uffici e con i governatori.

Art. 9.

Gli ingegneri capi preposti agli uffici per le opere pubbliche sono incaricati della direzione dei servizi loro affidati, e ne sono responsabili. Essi, oltre ad esercitare le attribuzioni specificate nel presente decreto:

a) dirigono e sorvegliano lo studio dei progetti;

b) curano la regolare esecuzione dei lavori, dando, all'uopo, le occorrenti direttive ai funzionari dipendenti;

c) adempiono a tutti gli incarichi loro conferiti dal Ministero, dal governatore e dall'ispettore superiore;

d) provvedono alla divisione dell'ufficio in sezioni, e vi assegnano il personale che da loro dipende; vigilano su di esso, e adottano i provvedimenti disciplinari compresi nella loro competenza, promuovendo gli altri dal governatore o, per suo mezzo, dal Ministero; accordano al personale dipendente i congedi ordinari;

e) inviano al Ministero e al governatore relazioni bimestrali sull'andamento dei servizi e degli uffici e sullo stato delle opere affidate alla loro gestione.

Gli ingegneri capi corrispondono col governatore, con gli uffici della colonia, con l'ispettore superiore, con le imprese di lavori e, nei casi di urgenza, direttamente col Ministero, dando contemporanea notizia al governatore delle comunicazioni fatte.

Art. 10.

Per decreto del ministro delle colonie, promosso dal governatore, udito il parere dell'ispettore superiore, le attribuzioni e le competenze degli ingegneri capi, a tenore del presente decreto, possono essere, in tutto o in parte, deferite agli ingegneri dirigenti le sezioni distaccate.

Art. 11.

Gli uffici provvedono, entro i limiti della rispettiva competenza stabiliti negli articoli successivi, alla revisione contabile dei progetti e degli atti di collaudo, per mezzo di un funzionario espressamente designato dal capo dell'ufficio. Egli può essere, quando occorra, coadiuvato da altri nell'adempimento di questo incarico; ma è, in ogni caso, personalmente responsabile dell'esattezza dei computi, e deve firmare la clausola revisionale.

La revisione contabile dei progetti e degli atti di collaudo, l'approvazione dei quali è demandata al Ministero, è fatta dallo speciale ufficio tecnico presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 12.

Il governatore e gli uffici di Governo da lui dipendenti, per la tutela e la vigilanza sulle Amministrazioni locali e, in genere, per tutti gli affari che abbiano carattere tecnico, possono valersi degli uffici per le opere pubbliche e dei singoli funzionari.

Art. 13.

Il governatore presenta ogni anno al ministro il programma dei lavori e delle provviste da eseguire nell'esercizio finanziario; e un preventivo delle diverse categorie di spese attinenti al normale funzionamento degli uffici, alle indennità e altre competenze del personale.

TITOLO II.

Regole di competenza per la gestione dei lavori

CAPO I.

Divisione del territorio

Art. 14.

Il territorio della colonia, per ciò che concerne le regole di competenza tecnica e amministrativa e la gestione dei lavori, è diviso in tre zone:

a) la prima, nella quale hanno vigore, oltre le norme stabilite al titolo I, quelle pel successivo capo 2° del presente titolo;

b) la seconda, nella quale le medesime norme hanno vigore, modificate con le particolari disposizioni del successivo capo 3°;

c) la terza, ove si provvede secondo il disposto dell'art. 34.

Il ministro delle colonie, su proposta del governatore, udito lo ispettore superiore, determina con suo decreto il territorio corrispondente a queste tre zone; e, quando occorra, col medesimo procedimento, ne modifica l'ambito.

Tuttavia, se si tratta di un'opera che si svolga nel territorio di più zone, l'autorità amministrativa competente per l'approvazione può disporre, quando se ne manifesti la convenienza, che essa sia eseguita secondo le norme stabilite per una delle zone nelle quali ricade.

CAPO II.

Regole per la prima zona

Art. 15.

L'approvazione tecnica dei progetti esecutivi spetta:

a) all'ingegnere capo per quelli l'importo dei quali non superi le L. 50.000;

b) al ministro in tutti gli altri casi, sentito, quando sia prescritto o egli lo giudichi opportuno, il Consiglio superiore dei lavori pubblici o, altrimenti, l'ispettore superiore.

Il ministro, quando lo ritenga utile per l'importanza dei lavori, può avocare a sè l'approvazione dei progetti compresi nella competenza dell'ingegnere capo.

Art. 16.

Il governatore approva, nei riguardi della convenienza amministrativa, i singoli progetti delle opere, quando siano contenuti entro il limite di spesa fissato alla sua competenza dagli ordinamenti in vigore; ne autorizza la esecuzione approvando i relativi contratti, e ne tiene la gestione amministrativa e contabile.

Le medesime facoltà sono esercitate, in tutti gli altri casi, dal ministro.

In circostanze di comprovata urgenza, il governatore può autorizzare l'inizio dei lavori che eccedano la sua competenza, anche subito dopo il deliberamento, salvo a chiedere, entro il più breve termine possibile, la conferma al Ministero.

Qualora ogni indugio sia pericoloso, l'inizio dei lavori può anche essere disposto, sotto la propria responsabilità, dall'ingegnere capo, che ne dà contemporaneo avviso, possibilmente telegrafico, al governatore.

Art. 17.

Gli ingegneri capi possono, quando se ne manifesti la necessità, autorizzare variazioni ed aggiunte ai progetti da essi approvati nei riguardi tecnici, purchè la maggiore spesa non ecceda la somma disponibile per imprevisti e lavori in economia e le variazioni ed aggiunte sian tali da non modificare le condizioni essenziali del contratto.

Qualora si tratti di progetti, ai quali l'approvazione tecnica non sia stata impartita dagli ingegneri capi, tale facoltà può essere da essi esercitata purchè la maggiore spesa non superi, complessivamente, la metà della somma assegnata per imprevisti e lavori in economia, e le variazioni ed aggiunte siano tali da non alterare la sostanza dei progetti medesimi nè le condizioni essenziali del contratto e non eccedano, col loro ammontare totale, la somma di L. 50.000.

Tutte le altre variazioni ed aggiunte, che portino a superare i limiti fissati nei precedenti comma, sono autorizzate: dal governatore, purchè il loro ammontare non ecceda il quarto del progetto principale da lui approvato; o altrimenti dal ministro, sentito, secondo i casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici o l'ispettore.

Il governatore, per le variazioni ed aggiunte comprese nei limiti della sua competenza, può, quando lo ritenga opportuno, promuovere il parere dell'ispettore.

Qualunque sia la natura e l'entità delle variazioni od aggiunte, esse devono sempre risultare da regolare perizia giustificativa; e ne deve esser data immediata comunicazione all'autorità amministrativa che ha approvato il progetto.

Art. 18.

Qualora, durante il corso dei lavori, sorgano contestazioni, alle quali non siano applicabili le norme del precedente articolo, spetta all'ingegnere capo di risolverle, su ricorso dell'impresa, quando il progetto sia stato da lui approvato e l'ammontare dei maggiori compensi concessi non superi quello della somma ancor disponibile per imprevisti al momento della risoluzione.

In tutti gli altri casi, l'ingegnere capo presenta proposte motivate al governatore; il quale, sentito, ove lo ritenga opportuno, il parere dell'ispettore, decide quando il progetto sia stato da lui approvato e la spesa relativa non ecceda il decimo dell'ammontare contrattuale dei lavori; altrimenti ne riferisce al ministro per le sue determinazioni.

Nel calcolare i limiti segnati ai due comma precedenti, si tiene conto, in caso di concessione di sovraprezzi o nuovi prezzi, dell'onere che essi importerebbero applicati non solamente alle quantità dei lavori già inscritte in contabilità, ma anche a quelle da eseguire.

Le risoluzioni definitive dell'ingegnere capo, del governatore, del ministro, sono comunicate con ordine di servizio all'impresa, che ha obbligo di darvi esecuzione, salvo sempre il diritto di inscrivere le sue riserve nel registro di contabilità.

Art. 19.

Qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente e a regola d'arte, l'ingegnere capo può autorizzarne la sospensione.

I verbali di sospensione e quelli di ripresa dei lavori devono essere comunicati all'autorità amministrativa che ha approvato il contratto.

L'ingegnere capo può anche concedere proroghe sino al limite massimo totale di trenta giorni. Quelle per un periodo di tempo maggiore, sono accordate dall'autorità amministrativa che ha approvato il contratto, udito, ove lo creda opportuno, il parere dell'ispettore.

Art. 20.

Entro i limiti d'importo posti al paragrafo *a*) dell'articolo 15, gli ingegneri capi confermano e vistano i certificati di regolare esecuzione rilasciati dai direttori dei lavori, e procedono direttamente ai collaudi delle opere, presentando, in ambedue i casi, motivate proposte, così in merito alle riserve inscritte dall'impresa nel registro di contabilità e nel conto finale, come circa l'applicabilità o non delle clausole penali.

Art. 21.

Il governatore approva i collaudi delle opere e provviste, i progetti delle quali siano stati parimente da lui approvati; delibera sulle riserve dell'impresa e sull'applicabilità o non delle clausole penali, sentite le proposte motivate dell'ingegnere capo e, quando lo ritenga opportuno, il parere dell'ispettore.

Qualora, peraltro, la risoluzione della vertenza adottata dal governatore importi una spesa per maggiori compensi che ecceda il limite posto alla sua competenza dall'articolo 18, egli, prima di comunicarla all'impresa, deve chiedere l'assenso del ministro.

Art. 22.

Il collaudo dei lavori i cui progetti siano stati approvati dal Ministero è fatto, quando non sia possibile valersi dell'ispettore durante le sue visite periodiche in colonia, da uno o più funzionari delegati dal ministro. Questi approva gli atti di collaudo e delibera, udito, quando occorra, il Consiglio superiore dei lavori pubblici o, altrimenti, l'ispettore superiore, sulle riserve e sull'applicabilità o non delle clausole penali.

Art. 23.

Fino a che non sia in altro modo provveduto, per la gestione delle opere pubbliche, per l'ordinamento e il funzionamento interno degli uffici, s'intendono richiamati: il titolo VI della legge sui lavori pubblici, 20 marzo 1865, allegato *F* (capi II e III); i regolamenti che vigono in Italia, in quanto siano applicabili e non contraddicano alle presenti disposizioni ed a tutte quelle che siano state emanate per la Tripolitania e la Cirenaica.

Le attribuzioni e le facoltà che, a tenore delle norme in essi stabilite, spettano al ministro, s'intendono demandate al governatore per i lavori e i contratti la gestione dei quali sia da lui tenuta ai sensi del presente ordinamento. Del pari, i provvedimenti di gestione che competono all'ispettore, s'intendono demandati al governatore o al ministro, secondo che si tratti di appalti ricadenti nella rispettiva competenza.

CAPO III.

Regole per la seconda zona

Art. 24.

Per i lavori da eseguire nella seconda zona, il personale degli uffici o delle sezioni può essere distaccato per decreto del governatore presso i dipendenti uffici di governo. Esso, in tal caso, non costituisce uno speciale ufficio o sezione, ma fa parte integrante dell'ufficio di governo e ne dipende direttamente. Tuttavia, comunica con l'ingegnere direttore dell'ufficio dal quale è distaccato, e dipende anche da lui per tutti i rapporti di servizio disciplinati dal presente ordinamento.

Art. 25.

L'approvazione tecnica dei progetti, l'importo dei quali non ecceda le L. 12.000, spetta al funzionario distaccato, e, quando siano più di uno, al più elevato in grado.

Oltre questo limite di somma, restano ferme le competenze per l'approvazione stabilite all'art. 15.

I progetti approvati nei riguardi tecnici dal funzionario distaccato non sono soggetti alla revisione contabile. Però le liquidazioni finali relative, prima di essere comprese nelle contabilità della colonia, debbono essere rivedute dal funzionario addetto a questo servizio, presso l'ufficio delle opere pubbliche esistente nella sede del governo.

Art. 26.

Il governatore può delegare, in tutto o in parte, ai capi dei dipendenti uffici di governo, le facoltà che gli sono attribuite dal presente ordinamento.

Quando la distanza dei luoghi o altre particolari ragioni non consentano di procedere altrimenti, i capi degli uffici di governo, nei limiti della competenza ad essi delegata e in base alla presentazione di un sommario fabbisogno, possono autorizzare i funzionari distaccati ad eseguire in economia i lavori e le provviste, l'ammontare dei quali non oltrepassi le L. 12.000.

Le spese, eseguite a tenore del precedente comma, sono liquidate dal funzionario distaccato, sotto la sua personale responsabilità, ed approvate dal capo dell'ufficio di governo.

Art. 27.

I funzionari tecnici distaccati possono, quando se ne manifesti la necessità, apportare variazioni ed aggiunte ai progetti da essi approvati, purchè l'importo totale dei lavori e delle provviste, così modificati o accresciuti, non superi il limite di somma posto alla loro competenza dall'art. 25.

La eventuale maggiore spesa su quella autorizzata e le modificazioni alla sostanza del progetto che si rendessero necessarie, devono essere, però, approvate dall'autorità che ha approvato in linea amministrativa il progetto principale o che ha autorizzato la spesa.

Art. 28.

Qualora si tratti di progetti che non siano stati approvati dal funzionario tecnico distaccato, questi può apportarvi variazioni ed aggiunte, a condizione che la spesa relativa non oltrepassi la metà del limite di competenza assegnato, in materia, dall'art. 17, all'ingegnere capo, e purchè, in ogni caso, non superi le L. 12.000. Qualora, però, le modificazioni od aggiunte portino anche modificazioni alle condizioni essenziali del contratto o alla sostanza del progetto, esse non possono mandarsi ad effetto senza l'assentimento dell'autorità amministrativa che ha autorizzato i lavori o le provviste, sentito il parere del Consiglio superiore, dell'ispettore o dell'ingegnere capo, a seconda dei casi.

Di tutte le modificazioni od aggiunte, il funzionario tecnico che le ha approvate deve dare immediata notizia all'ingegnere dirigente da cui dipende.

In tutti gli altri casi, non contemplati nell'articolo o nei comma precedenti, restano ferme le competenze tecniche ed amministrative regolate dall'art. 17.

Art. 29.

Qualora, durante il corso dei lavori, sorgano contestazioni con l'impresa, alle quali non siano applicabili le disposizioni degli articoli 27 e 28, le facoltà attribuite all'ingegnere capo dall'art. 18 possono essere esercitate dal funzionario tecnico distaccato, quando il progetto sia stato da lui approvato.

In tutti gli altri casi, egli rimette gli atti all'autorità amministrativa da cui dipende, affinchè sia provveduto a tenore degli articoli 18 o 26, primo comma.

Art. 30.

Le attribuzioni conferite dall'art. 19 all'ingegnere capo, in materia di sospensione dei lavori o di concessione di proroghe, sono esercitate dal funzionario tecnico distaccato.

Art. 31.

Il funzionario tecnico distaccato accerta la regolare esecuzione dei lavori e delle provviste, i progetti dei quali siano stati da lui approvati in linea tecnica, e ne rilascia i relativi certificati.

L'ingegnere capo può, per il collaudo dei lavori e delle provviste dei quali abbia approvato i progetti, delegare appositamente, sotto la sua responsabilità, un funzionario tecnico.

Quegli che procede al collaudo presenta motivate proposte, così in merito alle riserve inscritte dall'impresa nel registro di contabilità e nel conto finale, come circa l'applicabilità o non delle clausole penali.

Art. 32.

Qualora non vi siano uffici o sezioni per le opere pubbliche, nè funzionari tecnici distaccati, oppure non possa essere utilmente ed economicamente impiegata l'opera, i lavori e le provviste debitamente autorizzati sono eseguiti a cura degli uffici di governo; i quali, previa autorizzazione del governatore ed entro i limiti di spesa da lui fissati, possono valersi dell'opera di ufficiali del genio militare o di altre armi, ed anche di tecnici privati.

In questo caso dovranno seguirsi, per quanto è possibile, le norme che regolano la esecuzione delle opere pubbliche civili in colonia.

Le erogazioni per tal modo fatte dovranno essere giustificate, sotto la propria responsabilità, dalla persona preposta alla esecuzione dei lavori e delle provviste; e i relativi documenti contabili, debitamente approvati dal capo dell'ufficio di governo, prima di essere compresi nella contabilità della colonia, saranno sottoposti alla revisione secondo l'ultimo comma dell'art. 25.

Art. 33.

Qualora, per evitare sinistri o danni alle opere esistenti, e in ogni caso di forza maggiore o di assoluta urgenza, occorra intraprendere un'opera non preventivamente autorizzata o il cui presumibile costo oltrepassi i limiti di competenza stabiliti dagli articoli 25 e 26, il capo dell'ufficio di governo o, nei luoghi ove tale ufficio non vi sia, il funzionario tecnico ivi distaccato, può disporne l'immediato inizio, dandone contemporaneo avviso al governatore e facendo redigere, appena le circostanze lo consentano, un regolare progetto, il quale deve essere trasmesso all'autorità competente per l'approvazione.

CAPO IV.

Regole per la terza zona

Art. 34.

Nella terza zona, i lavori e le provviste, debitamente autorizzati, sono eseguiti in economia, a cura dell'ufficio di governo o, in sua mancanza, delle autorità a ciò espressamente dal governatore designate. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 32.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 33, possono essere iniziati anche lavori non preventivamente autorizzati, salvo l'obbligo di chiedere contemporaneamente la conferma al governatore.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 35.

Il Comitato superiore per le opere pubbliche, istituito con il Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 76, è soppresso.

Le attribuzioni ad esso affidate dalle vigenti disposizioni sono devolute al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 36.

Per la gestione di stralcio delle provviste e dei lavori, ai quali si provvede con il conto corrente istituito mediante la legge 16 dicembre 1912, n. 1312, il ministro delle colonie assegna al governatore, per ogni esercizio finanziario, in una o più volte, un fondo; dal quale questi preleva, sotto la sua responsabilità, quanto gli occorre per fare pagamenti diretti o aperture di credito e anticipazioni a favore dei funzionari dipendenti. Il ministro provvede a reintegrare tale fondo, rimborsando il governatore delle spese sostenute, in base alla presentazione dei documenti contabili giustificativi.

Art. 37.

Per decreto del ministro sarà provveduto a quanto occorra per l'attuazione del presente ordinamento.

Con le stesse forme, il limite di spesa richiamato nel 1° comma dell'art. 16 può essere diversamente stabilito secondo le zone in cui i lavori e le provviste debbono eseguirsi, e possono anche essere modificati i limiti di competenza stabiliti agli articoli 7, lettera *b*), 15, 17, 18, 25, 27, 28 e 29.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie
MARTINI.

Il numero 107 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 18 dello Statuto;

Visti gli articoli 16 e 18 della legge 13 maggio 1871, n. 214 (serie 2ª), sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa;

Visto il R. decreto 25 giugno 1871, n. 320, contenente disposizioni circa il *R exequatur* ed il *R. placet*;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La facoltà di concedere il *R. exequatur* alle bolle pontificie riguardanti la provvista dei beneficî minori e la destinazione dei relativi beni è delegata al procuratore generale presso la Corte d'appello del luogo in cui sono posti i beneficî e i beni preindicati, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 4 del R. decreto 25 giugno 1871, n. 320 e del relativo regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 109 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visti gli articoli 398, 399 e 400 del Codice civile;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra, che sostituisce quella contenuta nell'appendice II al regolamento per il servizio in guerra - parte I - servizio delle truppe, approvato con R. decreto 10 marzo 1912, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

ZUPELLI — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra

Atti di morte e di nascita

Registri degli atti di morte e di nascita.

1. — In guerra l'ufficio d'amministrazione di ogni comando o intendenza (1) e di ogni corpo di truppa tiene due registri (mod. 146-*A* e 145 del catal.) per iscriverví gli atti di morte e gli atti di nascita relativi ai militari ed alle altre persone, che ne fanno parte o ne dipendono.

2. — Eguali registri saranno tenuti, per l'iscrizione degli atti di morte e di nascita concernenti il rispettivo personale e le persone che vi fossero addette o al seguito, da ogni battaglione autonomo o gruppo di artiglieria, da ogni compagnia alpini e da ogni sezione carabinieri e, in generale, da ogni riparto destinato nella formazione di guerra ad agire staccato dal proprio corpo.

3. — Gli ospedali da campo e le sezioni di sanità tengono un uguale registro per iscriverví gli atti di morte delle persone ivi ricoverate.

Uguale registro terranno pure gli ospedali ordinari e i depositi di convalescenti, che venissero istituiti in territorio nemico occupato dall'esercito.

4. — Ogni frazione di truppa distaccata solo temporaneamente dal proprio corpo, terrà un registro provvisorio per iscriverví gli atti che interessano lo stato civile del proprio personale, e per quelle altre persone che vi fossero addette.

Sul frontespizio di tale registro sarà scritto in grossi caratteri « Provvisorio », e, al ritorno della truppa al corpo o riparto dal quale è stata staccata, il registro sarà immediatamente rimesso al comandante per essere da questo allegato ai documenti del registro principale.

5. — I detti registri, secondo la durata della campagna, potranno essere formati, ciascuno, da uno o più fascicoli.

Essi saranno numerati pagina per pagina e vidimati in ciascun foglio:

quelli di cui al n. 1 dai rispettivi capi di stato maggiore o comandanti di corpo;

quelli accennati al n. 2 dai rispettivi comandanti di battaglione, gruppo, compagnia o frazione di truppa;

quello finalmente prescritto al n. 3 dai rispettivi medici direttori.

Tenuta dei registri degli atti di morte e di nascita.

6. — I registri degli atti di morte e degli atti di nascita saranno in carta libera ed in istampa secondo gli annessi modelli.

(1) Supremo, di armata, di corpo d'armata e di divisione intendenza generale e intendenza d'armata.

Essi saranno tenuti colla maggior possibile chiarezza e precisione e senza cancellatura od abrasione di sorta.

7. — Le funzioni di ufficiale dello stato civile per la tenuta dei registri suddetti sono affidate:

a) presso i corpi, i comandi, le intendenze, gli ospedali indicati nel n. 3 e le sezioni di sanità nonchè presso i battaglioni autonomi o riparti equivalenti, all'ufficiale di amministrazione o a chi è chiamato a farne le veci;

b) presso le frazioni di truppa ed uffici non aventi un ufficiale specialmente incaricato dell'amministrazione, al rispettivo comandante o capo d'ufficio, ovvero ad un ufficiale dal medesimo, a tale scopo, delegato.

8. — Gli atti saranno inscritti sul relativo registro secondo il numero d'ordine progressivo e senza alcuna interruzione fra l'uno e l'altro; tanto la data dell'iscrizione quanto l'anno, il mese, il giorno e l'ora della morte, o della nascita, o qualunque altra data, vi saranno espresse non in cifre numeriche, ma in tutte lettere.

Nel riempire a penna i vani, non si faranno abbreviazioni, e si eviteranno per quanto si può le cancellazioni e le possille; in caso di necessità, le prime si faranno in modo che possa leggersi quanto fu cancellato, e le seconde si porteranno non in margine, ma a piedi dell'atto e prima delle firme dopo le quali non sarà lecito aggiungerne altre.

Ogni atto, oltrechè dall'ufficiale incaricato della tenuta del registro, sarà firmato dalle persone che attestano la morte o la nascita. Quando invece si tratta di estratti di atti di morte, da trasmettersi a senso dei numeri 12, 13 e 14, basterà che i medesimi siano firmati dall'ufficiale che compila l'estratto, col visto della persona chiamata alla legalizzazione dell'atto stesso (comandante di corpo o frazione di corpo, o capo d'ufficio).

9. — Negli atti sovraccennati non si potrà inserire alcuna cosa, sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre quanto è prescritto.

I testimoni richiesti pei medesimi atti saranno scelti, per quanto è possibile, tra maschi e tra maggiorenni.

10. — Nei casi di morte violenta non proveniente da fatto di guerra, o avvenuta nelle prigioni o case di arresto, o per esecuzione di sentenza di morte, non si farà nei registri veruna menzione di tali circostanze (art. 395 del Codice civile).

Nel primo dei detti casi, e quando le circostanze lo consentano, non si farà luogo alla tumulazione del cadavere prima che l'autorità giudiziaria abbia proceduto agli atti che le incombono (articolo 389 del Codice civile).

11. — I fascicoli dei registri tenuti con le norme dei precedenti paragrafi, saranno custoditi in luogo sicuro e sotto chiave, ed in qualunque evento si avrà cura di porli in salvo.

Man mano che saranno riempiti, essi verranno immediatamente chiusi con dichiarazione dell'ufficiale incaricato della tenuta dei registri, da cui consti il numero degli atti in ciascun fascicolo contenuti; e sarà aggiunta ad ogni fascicolo una rubrica degli atti per ordine alfabetico. Dopo di che, i detti fascicoli saranno senza altro trasmessi, direttamente e in piego raccomandato, al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa) per essere conservati nei suoi archivi.

Il primo atto che verrà inscritto nel nuovo fascicolo, dovrà portare il numero successivo a quello dell'ultimo atto contenuto nel fascicolo precedente.

Tornando le truppe all'ordinario piede di pace, (ed anche prima, in caso di scioglimento del corpo o reparto) i fascicoli in corso saranno chiusi e trasmessi al Ministero suddetto con le stesse norme precedenti.

Morti non avvenute sul campo di battaglia.

12. — Rispetto ai decessi delle persone ricoverate nei luoghi di cura indicati nel n. 3, si osserveranno le norme seguenti:

a) essi saranno inscritti per cura dell'ufficiale di amministrazione sul registro degli atti di morte, desumendo i dati relativi allo stato civile del defunto dal biglietto d'entrata;

b) l'atto di morte sarà sottoscritto dall'ufficiale di amministrazione, non che dall'ufficiale medico che aveva in cura il defunto o da quello che ha proceduto alla ricognizione del cadavere, e vidimato dal medico direttore;

c) entro le 24 ore, dopo seguita la tumulazione, l'ufficiale di amministrazione dovrà trasmettere al corpo o frazione di corpo, o comando cui il defunto apparteneva, l'estratto autentico dell'atto di morte conforme all'annesso mod. 146-*B*, vidimato dall'ufficiale medico incaricato della direzione dell'ospedale o della sezione di sanità;

d) il corpo, la frazione di corpo o il comando, appena ricevuto detto estratto autentico, lo farà tosto inscrivere sul proprio registro dal rispettivo ufficiale a ciò delegato.

13. — I decessi non avvenuti nei luoghi di cura, di cui al n. 3, nè sui campi di battaglia, saranno tosto, per cura degli ufficiali incaricati, inscritti sul registro degli atti di morte del comando del corpo, o riparto di corpo, cui l'individuo apparteneva, osservando norme analoghe a quelle indicate alla lettera b) del n. 12.

Se si tratta di una frazione distaccata solo temporariamente dal proprio corpo (n. 4), il comandante di essa trasmetterà, senza indugio od almeno entro le 24 ore, al comandante del corpo un estratto autentico dell'atto di morte corredato di tutte le indicazioni e dei documenti o titoli che vi fossero relativi, ed il comandante del corpo provvederà a che ne segua tosto la trascrizione nel registro tenuto dal corpo stesso.

14. — Le norme stabilite ai numeri 12 e 13 saranno osservate anche nei casi di decessi di persone appartenenti agli eserciti alleati od all'esercito nemico.

Gli estratti degli atti di morte saranno in tal caso trasmessi per la via gerarchica al Comando supremo dell'esercito, il quale ne curerà la trasmissione alle autorità dell'esercito alleato o nemico.

Morti avvenute sul campo di battaglia.

15. — La constatazione della morte sul campo di battaglia e la identificazione personale dei defunti è fatta, sempre che possibile, da ufficiali medici. In mancanza di questi, sarà fatta da chi è preposto alla tumulazione, avendo presente:

a) che la morte è certa quando il cadavere abbia la cavità toracica o quella addominale largamente aperta, con vasta lesione dei visceri od altre ferite di tale entità da non essere compatibili con la vita anche a giudizio di persone estranee all'arte medica;

b) che, quando non si riscontrano queste circostanze, i segni della morte reale sono i seguenti: pelle scolorita, faccia cadaverica, colorazione giallastra della palma delle mani o della pianta dei piedi, raffreddamento del corpo, abolizione assoluta di ogni movimento, arresto completo della respirazione e dei battiti del cuore, dilatazione ed immobilità assoluta della pupilla, appannamento della cornea, rigidità delle membra e macchie lividastre alle regioni laterali del ventre, verso gli inguini.

16. — Le persone che procedono alla constatazione della morte raccoglieranno dai cadaveri il piastrino di riconoscimento e il libretto personale, o, in mancanza di questo, toglieranno da un capo del corredo (pantaloni, mutande, camicia, ecc.) la cifra indicante il numero di matricola.

Qualora l'individuo fosse affatto nudo e non riconosciuto o irriconoscibile da coloro che ne constatano la morte o da quelli che procedono alla tumulazione, si raccoglieranno i contrassegni personali più importanti (colorito dei capelli, degli occhi, segni apparenti sul volto o sulla persona, come cicatrici, deformità, ecc.) che possano servire d'indizio per far riconoscere in seguito, col confronto

di altri documenti, l'identità del tumulato. Quando sia possibile, si farà la fotografia dei cadaveri non identificati.

17. — Delle morti constatate sarà redatto, da chi procede alla constatazione, apposito verbale conforme all'annesso mod. 147, il quale sarà firmato dall'ufficiale che lo redige e, per ogni individuo, dall'ufficiale medico che ha accertato il decesso, non che da due testimoni che abbiano eseguito la tumulazione o vi abbiano assistito.

Quando non sia intervenuto l'ufficiale medico, basta la dichiarazione e firma dei due testimoni.

Quando, per circostanze eccezionali, non sia possibile raccogliere le due testimonianze, basta la dichiarazione e firma dell'ufficiale medico.

Ai verbali saranno annessi, come documenti in appoggio, gli oggetti raccolti sui cadaveri, a senso del numero precedente, non che le fotografie quando siano state eseguite.

18. — Saranno sempre compilati tanti verbali distinti quanti sono i corpi, riparti di corpi cui i morti appartengono.

19. — La constatazione di morte sarà fatta nei modi indicati nei numeri precedenti, coi dati che sarà possibile raccogliere, anche pei cadaveri di individui appartenenti all'esercito alleato o a quello nemico, e per essi saranno redatti appositi verbali.

20. — Se la tumulazione dei cadaveri avesse luogo in qualche cimitero e fosse necessaria una notificazione alle autorità locali, questa sarà fatta secondo le formalità volute dalla legge del paese

21. — Dopo un fatto d'armi, riordinate le truppe, i comandanti di compagnia, squadrone, batteria o qualunque frazione di truppa isolata, sono tenuti a farsi rendere esatto conto dai rispettivi ufficiali, sottufficiali e caporali, del nome degli individui mancanti, e quindi ciascun comandante, chiamando a sè per ogni mancante almeno due testimoni, accerterà, se possibile, dipendentemente dalla deposizione di questi, la causa dell'assenza, cioè se per morte o per prigionia o per quale altra causa.

Per gl'individui mancanti, dei quali verrà attestata la morte, i detti comandanti redigeranno, per ogni corpo o riparto cui gl'individui appartengono, un verbale giusta il mod. 147, che, previa lettura, sarà firmato da coloro che hanno deposto, e sottoscritto dal comandante stesso.

22. — I predetti comandanti e gli ufficiali delle sezioni di sanità, trasmetteranno, direttamente, i verbali di cui nei numeri precedenti, ai rispettivi capi di corpo, frazione di corpo o stato maggiore, cui venne indicato appartenere il defunto.

I comandanti delle frazioni di truppa temporaneamente distaccate dal proprio corpo inscriveranno l'atto di morte sul proprio registro provvisorio, e trasmetteranno i processi verbali al corpo o riparto da cui sono distaccate insieme al relativo estratto secondo il prescritto dal n. 13.

23. — I verbali riguardanti il nemico e gli alleati saranno fatti pervenire per la via gerarchica al comandante supremo, che alla sua volta ne curerà la trasmissione alle autorità interessate, come per gli estratti degli atti di morte di cui al n. 14.

24. — Il comandante di corpo o frazione di corpo o capo di stato maggiore, colla scorta dei detti verbali, nonchè dei ruolini relativi al proprio personale ed ogni altra indicazione gli riesca di procurarsi in proposito, accerterà la figliazione, l'età e la patria dei morti e farà quindi eseguire la debita inscrizione sul registro degli atti di morte dall'ufficiale incaricato della tenuta del medesimo.

Nel caso che uno stesso individuo risultasse compreso sopra due distinti verbali, nell'atto di morte si farà menzione di entrambi i documenti.

I verbali ricevuti saranno, quindi, inviati direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa) insieme con gli estratti mod. 146, come è indicato nel numero successivo.

Estratti degli atti di morte (mod. 146), loro correzione e trascrizione.

25. — Tutti i corpi e riparti di corpo, stati maggiori, ospedali e sezioni di sanità, cui è affidata, a senso dei numeri 1, 2 e 3, la tenuta dei registri degli atti di morte, dovranno inviare, il 1° e il 16 d'ogni mese, direttamente, al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa), con apposito elenco di trasmissione, in piego raccomandato, gli estratti degli atti di morte (mod. 146) che, durante la quindicina precedente, siano stati ricevuti nel fascicolo in corso, non che i rispettivi verbali (mod. 147) di cui ai nn. 17 e seguenti.

Copie degli stessi documenti dovranno essere inviate, quindicinalmente e nei modi suddetti, ai depositi o centri di mobilitazione, cui appartenevano i defunti.

26. — Il Ministero della guerra provvederà immediatamente per l'esecuzione del disposto dell'articolo 400 del Codice civile, trasmettendo ai Comuni dell'ultimo domicilio dei defunti, gli estratti mod. 146 inviati dalle unità mobilitate. Del pari, su domanda motivata dei competenti ufficiali dello stato civile o di altra autorità, il detto Ministero è autorizzato a rilasciare estratti dai fascicoli custoditi nei suoi archivi a norma del n. 11. Qualora gli estratti da rilasciare si riferiscano ad atti inscritti in fascicoli in corso o comunque ancora esistenti presso le unità mobilitate, il Ministero medesimo, su domanda egualmente motivata dei competenti ufficiali dello stato civile o di altre autorità, ne farà richiesta agli ufficiali incaricati della tenuta dei registri dello stato civile a norma della presente istruzione.

Le partecipazioni ai parenti, delle morti constatate presso le unità mobilitate, saranno fatte con le forme e nei modi che verranno stabiliti dal Ministero suddetto all'inizio della campagna.

27. — Giusta il decreto Luogotenenziale, avente valore di legge n. 108, del 27 gennaio 1916, il ministro della guerra ha facoltà di procedere alla correzione degli errori incorsi negli atti, di cui sopra, prima della loro trascrizione nei registri del Comune competente.

Quando sia stata eseguita la trascrizione, la rettificazione degli atti ha luogo secondo le disposizioni degli articoli 401 e seguenti del Codice civile, 133 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

Atti di nascita.

28. — La dichiarazione di nascita verrà fatta in ogni corpo, in ogni frazione di corpo, comando, od ufficio, all'ufficiale rispettivamente incaricato della tenuta dei registri dello stato civile.

29. — La dichiarazione dovrà esprimere, per quanto è possibile, le indicazioni contenute nel modello 145 e la medesima sarà sottoscritta dal dichiarante, da due testimoni e dall'estensore, sovra il registro stesso.

Qualora il dichiarante ed i testimoni non sappiano o non possano scrivere, faranno il loro segno.

30. — Se la nascita è da unione legittima, la dichiarazione deve inoltre enunciare il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre (art. 375 del Codice civile).

Se la nascita è da unione illegittima, la dichiarazione non può enunciare che il nome e cognome, la professione e il domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti.

Quando la dichiarazione è fatta da altre persone, non enuncierà che il nome e cognome, la professione e il domicilio della madre, se consti per atto autentico che questa acconsente alla dichiarazione (art. 376 del Codice civile).

31. — Le nascite saranno anche notificate, ove ciò sia possibile, alle autorità locali, secondo i regolamenti vigenti nel luogo in cui seguono.

Testamenti

Testamento militare.

32. — Il testamento dei militari e delle persone impiegate presso l'esercito può essere ricevuto da un ufficiale superiore o generale in presenza di due testimoni.

Il testamento dei militari appartenenti a corpi o posti staccati dall'esercito può anche essere ricevuto dal capitano o da altro ufficiale inferiore che ne abbia il comando (art. 799 del Codice civile).

33. — Se il testatore è ammalato o ferito, il testamento può anche essere ricevuto dall'ufficiale medico di servizio in presenza di due testimoni, nel modo stabilito dal numero precedente (articolo 800 ivi).

34. — I testimoni maschi o femmine, presenti al ricevimento dei testamenti, debbono essere maggiori di anni ventuno e possibilmente cittadini del Regno o stranieri in esso residenti, e non essere interessati nell'atto.

35. — Il testamento deve essere ridotto in iscritto, e sottoscritto dal testatore, dalla persona che l'ha ricevuto e dai testimoni (art. 799 ivi).

Se il testatore ovvero i testimoni non sanno o non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione (art. 799 ivi).

Come guida per la redazione del testamento militare sarà utile prendere per norma il formulario annesso alla presente istruzione.

36. — Le formalità enunciate nei numeri precedenti sono da osservarsi sotto pena di nullità (art. 804 ivi).

37. — Nella forma speciale stabilita nei nn. 32 e 33 possono soltanto testare coloro i quali sono in spedizione militare per causa di guerra, così in paese estero come nell'interno del Regno, od acquartierati o di presidio fuori del Regno, o prigionieri presso il nemico, o in una fortezza circondata dal nemico, od in altri luoghi dove siano interrotte le comunicazioni (art. 802 ivi).

38. — Non si può fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo, nè per disposizione reciproca (art. 761 ivi).

Le istituzioni e i legati a favore della persona che ha ricevuto il testamento, ovvero di uno dei testimoni intervenuti al medesimo, non hanno effetto (art. 771 ivi).

39. — La disposizione testamentaria a vantaggio delle persone incapaci indicate nel numero precedente è nulla, ancorchè venga simulata sotto la forma di un contratto oneroso, o sia fatta sotto il nome d'interposta persona.

Sono riputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace (art. 773 ivi).

40. — Il testamento fatto nella forma speciale determinata nei nn. 32 e 33 diverrà nullo tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa far testamento nelle forme ordinarie (articolo 803 ivi).

41. — I testamenti debbono essere al più presto trasmessi in piego raccomandato all'intendenza generale e da questa, nello stesso modo, al Ministero della guerra, che ne ordinerà il deposito nell'ufficio del registro del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore (art. 801 ivi).

Tanto presso l'intendenza generale quanto presso il Ministero, dei testamenti ricevuti si tien nota su di apposito registro modello 149-*A*.

Perchè il Ministero possa provvedere nel modo sopra indicato, nell'elenco con cui si trasmettono i testamenti dai corpi od uffici all'Intendenza generale e da questa al Ministero sarà sempre indicato anche il luogo (comune e circondario) del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Testamento olografo.

42. — Oltrechè colla forma del testamento militare di sopra esposta, i militari possono pur sempre disporre della loro volontà anche colla forma del testamento olografo.

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato sottoscritto di mano del testatore.

La data del testamento deve indicare il giorno, il mese e l'anno.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni (art. 775 ivi).

43. — Il testamento olografo può esser fatto in una o più copie e può dal disponente esser tenuto presso di sè od anche consegnato chiuso od aperto, al proprio comandante di corpo o capo di servizio, che lo trasmetterà in piego raccomandato alla Intendenza generale.

Anche il testamento olografo, che sia rinvenuto sulla persona di un militare o di un impiegato presso l'esercito, morto in guerra sarà prontamente trasmesso all'Intendenza generale.

44. — Presa nota dei testamenti olografi, sullo stesso registro mod. 149-A, l'Intendenza li spedirà al Ministero della guerra, che ne ordinerà la consegna al procuratore del Re del domicilio o dell'ultima dimora del testatore, per gli effetti di cui all'art. 912 del Codice civile.

Testamento fatto sul mare.

45. — I testamenti fatti sul mare durante un viaggio saranno ricevuti a bordo delle navi della marina militare dall'ufficiale comandante il bastimento ed insieme dal commissario di marina, e in loro mancanza da coloro che ne fanno le veci.

A bordo dei bastimenti di commercio possono essere ricevuti dal secondo ed insieme dal capitano o patrone, ed in loro mancanza da chi ne fa le veci.

In tutti i casi questi testamenti debbono riceversi alla presenza di due testimoni maggiori di età (art. 791 ivi).

46. — Sui bastimenti della marina militare il testamento del capitano e quello del commissario di marina, e sui bastimenti di commercio il testamento del capitano o patrone e del secondo possono essere ricevuti da quelli che loro succedono in ordine di servizio, osservato nel resto ciò che è stabilito nel precedente numero (art. 792 ivi).

47. — Si farà sempre un doppio originale dei testamenti mentovati nei due precedenti numeri (art. 793 ivi).

Il testamento fatto a bordo dei bastimenti della marina militare e di commercio deve essere sottoscritto dal testatore, dalle persone che l'hanno ricevuto e dai testimoni.

Se il testatore ovvero i testimoni non sanno o non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione (art. 794 ivi).

48. — Il testamento fatto sul mare nella forma stabilita nei numeri precedenti non avrà effetto, se non quando il testatore muoia sul mare o entro tre mesi dopo che sarà disceso in un luogo, in cui avrebbe potuto fare un nuovo testamento nelle forme ordinarie (art. 798 ivi).

D'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:

Il ministro della guerra

ZUPELLI.

Allegato n. 1 — N. 146-A del catalogo

(1) . . . .

REGISTRO
degli atti di morte in tempo di guerra

(Fascicolo . . . .)

Incominciato, addì . . . . 19 . ., terminato, addì . . . . 19 . .

Il presente fascicolo, contenente fogli nn. . . . . prima di essere posto in uso, è stato numerato e contrassegnato su ciascun foglio dal sottoscritto.

A . . . ., addì . . . . . 19 . . .

Il (2) . . . .

(1) Comando, riparto, servizio da cui è tenuto il registro.

(2) Grado e firma di chi è tenuto a vidimare ciascun foglio del registro, e bollo d'ufficio.

Segue: Allegato n. 1

FORMULARIO
per la inscrizione degli atti di morte dei militari ed impiegati o di altre persone addette od al seguito dell'esercito

N. . . . (Ogni atto prenderà un numero d'ordine progressivo finchè dura il registro).

ATTO DI MORTE

del (nome e qualità della persona defunta) inscritto sul presente registro (fascicolo . . . .) addì (s'indicherà il giorno, mese ed anno, in tutte lettere).

L'anno . . . (giorno, mese ed anno in tutte lettere) nel . . . (si specificherà il luogo ove avvenne la morte) mancava ai vivi alle ore . . . (indicare l'ora in tutte lettere) in età d'anni . . . (in tutte lettere) il . . . (nome e cognome del defunto, inoltre: se ufficiale, grado e corpo, se uomo di truppa, grado, compagnia, corpo e numero di matricola; se persona solo impiegata, addetta, od al seguito dell'esercito, qualità o professione) nativo di . . . . provincia di . . . . . figlio di . . . . . e di . . . . ammogliato con . . . . . (nome e cognome del coniuge) vedovo di . . . . . . (nome e cognome del coniuge predefunto). Morto in seguito a . . . . . (indicare se malattia o ferita, ed il genere, aggiungendo per le ferite: per fatto di guerra, non dovendosi far cenno delle ferite per altre cause, giusta il n. 10 dell'istruzione) sepolto a . . . . . (luogo) come consta da (quando l'atto è originale, si dirà: come consta dall'attestazione delle persone a piè del presente sottoscritte; quando l'atto è solo trascritto, s'indicherà il documento che serve di titolo all'iscrizione e le persone da cui esso è firmato).

(Firme delle persone che attestano la morte).

Il . . . .

(Qualità e firma dell'ufficiale incaricato della tenuta del registro).

Segue: Allegato n. 1. — N. 146-A del catalogo

N. . . . .

ATTO DI MORTE

del . . . .
inscritto sul presente registro (fascicolo . . . .) addì . . . . del mese di . . . . . . dell'anno millenovecento . . . .

L'anno millenovecento . . . . ed alli . . . . . . del mese di . . . . nel . . . . mancava ai vivi alle ore . . . . in età d'anni . . . . il . . . .
. . . .
nativo di . . . . provincia di . . . . figlio di . . . . e di . . . . ammogliato con . . . . vedovo di . .
. . . .
Morto in seguito a . . . .
sepolto a . . . .
come consta da . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Il . . . .

Allegato n. 2 — N. 146-*B* del catalogo

ESTRATTO dell'atto di morte del (1) . . . .
inscritto sul registro (fascicolo. . . .) tenuto dal (2) . . . . . .
. . . . a pagina. . . . N. . . . . . d'ordine.

Il sottoscritto (3) . . . .
incaricato della tenuta dei registri di stato civile presso (2) . . . .
. . . .
dichiara che nel registro degli atti di morte a (fasc. . .), pag. . . . ed al n. . . . d'ordine trovasi inscritto quanto segue: (4)

L'anno mille novecento . . . . ed alli . . . . del mese di . . . . nel. . . . . mancava ai vivi alle ore. . . . . in età d'anni . . . .
. . . .
. . . .
nativo di . . . . provincia di . . . .
figlio di . . . . e di . . . .
ammogliato con . . . . vedovo di . . . .
morto in seguito a . . . .
sepolto a . . . . come consta da . . . .
. . . .
. . . .

Per copia autentica

Il (5) . . . .

V.: Il (6) . . . .

(1) Grado o qualità, nome e cognome del defunto. — (2) Corpo, ospedale od ufficio da cui è tenuto il registro. — (3) Cognome, nome e grado dell'ufficiale incaricato della tenuta del registro. — (4) Si trascriverà per intero, compreso le firme, l'atto di morte come risulta dal registro. — (5) Qualità e firma dell'incaricato della tenuta del registro. — (6) Qualità e firma della persona chiamata alla legalizzazione dell'atto.

Allegato n. 3 — N. 147 del catalogo

Verbale constatante la morte degli entrodescritti individui del . . . . (indicare il corpo) avvenuta nel fatto d'armi seguito a . . . . (accennare il luogo), addì . . . . (giorno, mese ed anno in tutte lettere).

L'anno millenovecento . . . . . . addì . . . . del mese di . . . . in . . . . (si specificherà bene il luogo) l'infrascritto . . . . (indicare la persona da cui è redatto il verbale) in seguito a . . .

. . . . (indicare se in seguito a ricognizione dei cadaveri sul campo, ovvero se in seguito a rivista passata alla truppa dopo il fatto d'armi) ebbe a riconoscere e, sulla deposizione dei testimoni nel presente sottoscritti, ad accertare la morte degli entronotati individui avvenuta addì . . . . (la data in tutte lettere) nello scontro che ebbe luogo colle truppe . . . . (indicare quali truppe nemiche); del che si fa constare mediante il presente verbale in conformità del prescritto dall'istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra.

Segue Allegato n. 3. :

Numero di matricola	Compagnia	Grado	Cognome e nome	Dati comprovanti la morte e particolari relativi alla persona di cui si accerta il decesso	Firma dei testimoni	Firma degli ufficiali di sanità che accertano la morte
3104	1ª	Soldato	Persico Lodovico	Sia dal vestito di divisa che dal libretto personale e dal piastrino di riconoscimento, di cui l'individuo qui contro era munito, risulta essere il medesimo effettivamente il soldato Persico Lodovico della 1ª compagnia, n. 3104 di matricola: morto in seguito a ferita di proiettile ricevuta nella fronte, il che pure attestano le persone controsegnate	... Sergente ... Soldato ... Soldato	... Medico . . . .
»	»	»	Givoletto	Cadavere avente il capo mozzo da proietto di cannone; dalla divisa venne riconosciuto appartenente al corpo suddetto, ma per mancanza di libretto e di altre più precise indicazioni non potè accertarsi il nome. I testimoni qui controsegnati suppongono essere il soldato Givoletto della 2ª compagnia (Da accertarsi dal corpo).	... Caporale ... Caporale	... Medico . . . .
2704	1ª	Sottot.	Pacco	Cadavere spoglio affatto, ma ciò nonostante riconosciuto dai testimoni contrassegnati essere la salma del signor Pacco sottotenente nel corpo suddetto. — Morte causata da varie ferite di schegge di granata, di cui una alla regione del cuore. Si unisce la fotografia della salma.	... Capitano Serg. magg.	... Medico . . . .
				Esempio pei verbali da compilarsi dopo i fatti d'armi dai comandanti di compagnia.		
316	3ª	Serg.	Cucco Giovanni.	In seguito a rivista passata alla compagnia la sera del . . . . dopo il fatto d'armi designato in avanti, trovandosi mancante il sergente Cucco Giovanni, chiamati vari individui della compagnia, i controsegnati accertarono essere il medesimo caduto morto al loro fianco in seguito ad una ferita di proietto per cui ebbe a seguirne istantanea la morte	... Maresc. ... Sergente ... Caporale ... Soldati	. . . .

Fatto e chiuso il . . . . . . (giorno, mese ed anno di cui sopra) Il . . . .

Allegato N. 4 N. 145 del catalogo

(1) . . . .

REGISTRO

degli atti di nascita in tempo di guerra

Incominciato addì. . . . . 19. . ., terminato addì . . . . . 19. . .

Il presente registro, contenente fogli numero . . . . prima di essere posto in uso, è stato numerato e contrassegnato su ciascun foglio dal sottoscritto.

A. . . . . addì. . . . . 19. . .

Il (2). . . . .

(1) Comando, riparto, servizio da cui è tenuto il registro.

(2) Grado e firma di chi è tenuto a vidimare ciascun foglio del registro, e bollo d'ufficio.

Segue: Allegato n. 4.

FORMULARIO

per l'inscrizione degli atti di nascita dei figli di militari ed impiegati o di altre persone addette od al seguito dell'esercito guerreggiante.

N. . . . (Ogni atto prenderà un numero d'ordine progressivo)

ATTO DI NASCITA

di (cognome e nome del fanciullo)

L'anno mille novecento . . . addì . . . del mese di . . . . . alle ore . . . (data in tutte lettere) in (luogo ove segui la dichiarazione) avanti di me (cognome, nome e grado dell'ufficiale chiamato a ricevere l'atto), incaricato della tenuta dei registri di stato civile, si è presentato (cognome, nome, età, grado e qualità del richiedente, e, se militare, il corpo e quelle altre indicazioni che valgano a meglio far conoscere l'individuo) il quale mi ha richiesto di redigere atto di nascita di un bambino nato da (cognome e nome della madre) sua moglie (qualora la presentazione sia fatta non dal padre, ma da altra persona munita di procura speciale ed autentica, si dirà invece: moglie di . . . . cognome, nome, grado o qualità del marito, e se militare il corpo e quelle altre indicazioni che valgano a meglio farlo conoscere) il giorno . . . . . del . . . . . . (corrente o scorso) mese, alle ore . . . (giorno ed ora del parto in tutte lettere) al quale ha dichiarato di dare i nomi di (indicazione dei nomi).

Presentandomi il bambino, mi ha pure dichiarato che produce per testimoni di tale atto (cognome, nome, età, grado, qualità o

professione dei due testimoni, i quali dovranno essere maggiori di età e preferibilmente maschi).

Preso di ciò atto, io qui sopra nominato, incaricato della tenuta dei registri di stato civile, esaminato il bambino alla presenza dei testimoni, ho riconosciuto essere di sesso (mascolino o femminino).

Di quanto sopra ho redatto il presente atto, che, previa lettura datane, venne firmato sul registro: dal richiedente, dai testimoni e da me (se il richiedente od i testimoni non possono sottoscrivere l'atto si dirà invece: firmato sul registro da . . . e non da . . . perchè . . . si farà menzione della causa dell'impedimento).

Firmati all'atto.

Il richiedente
I testimoni
Il (grado e firma dell'ufficiale che ha ricevuto l'atto).

Segue: Allegato N. 4 — N. 145 del catalogo

N. . . . .

ATTO DI NASCITA

di . . . .

L'anno mille novecento . . . . addì . . . . . . del mese di . . . . alle ore . . . . in . . . . avanti di me, ..., incaricato della tenuta dei registri di stato civile, si è presentato . . . . il quale mi ha richiesto di redigere atto di nascita di un bambino, nato da . . . . moglie . . . . il giorno . . . . del . . . . mese alle ore . . . . al quale ha dichiarato di dare i nomi di. . . . .

Presentandomi il bambino, mi ha pure dichiarato che produce per testimoni di tale atto . . . .

Preso di ciò atto, io qui sopra nominato, incaricato della tenuta dei registri di stato civile, esaminato il bambino alla presenza dei testimoni, ho riconosciuto essere di sesso . . . .

Di quanto sopra ho redatto il presente atto, che, previa lettura datane, venne firmato sul registro da . . . .

Firmati all'atto

Il richiedente
I testimoni

Il . . . .

Allegato n. 5 — N. 149-A del catal.

(1) . . . .

REGISTRO DEI TESTAMENTI

(1) Intendenza od ufficio da cui deve essere tenuto il registro.

Segue: Allegato n. 5. — N. 149 del catalogo.

N. d'ordine	Data del testamento	COGNOME, NOME qualità o grado del testatore	COGNOME, NOME e domicilio dell'erede o legatario	COGNOME, NOME e qualità del funzionario che ricevette l'atto	Data della trasmissione del testamento a quest'ufficio	*Annotazioni* (1)

(1) Si indicherà, quando occorra, se il testamento è olografo.

Allegato n. 6

Formulario per servire di guida nella redazione dei testamenti militari.

Testamento di (nome e cognome del testatore).

L'anno millenovecento . . . . addì . . . del mese di . . . in (luogo ove si riceve l'atto).

Davanti me (cognome, nome e qualità di chi riceve il testamento) ed alla presenza dei signori (indicare il cognome, nome, qualità e dimora dei due testimoni intervenuti all'atto, i quali debbono essere maggiori d'anni 21), testimoni idonei e richiesti.

È personalmente comparso il (cognome, nome e qualità del testatore) del fu (o vivente) (nome del di lui padre) nativo di (luogo di nascita del testatore) e residente . . . il quale ha dichiarato la sua volontà che è del tenore seguente:

Ha legato e lega al (cognome, nome, figliazione e patria del legatario) la somma di lire . . . (se un oggetto od usufrutto si dovrà descrivere).

Ed in tutto il resto di sua eredità, in qualunque cosa consista, niente escluso, nè riservato, ha nominato ed istituito, come di bocca propria il testatore dichiara alla presenza di me (cognome e nome dell'ufficiale che riceve l'atto) e dei testimoni suddetti, suo erede universale (o suoi eredi universali) . . . cognome, nome, figliazione, patria e dimora dell'erede (o degli eredi) nel quale (o nei quali) intende e vuole passi, e passar debba ogni di lui sostanza ereditaria.

Del quale testamento da me compilato io diedi lettura alla presenza dei citati testimoni, ed il testatore, dichiarando di persistere in questa sua volontà, si è sottoscritto con me e coi testimoni

(cognome e nome e qualità del testatore),
(cognome e nome dei due testimoni),
(cognome e nome e qualità di chi riceve l'atto).

(Quando il testatore non sa scrivere si dirà):

Del quale testamento da me compilato io diedi lettura alla presenza dei citati testimoni, ed il testatore persistendo in questa sua volontà dichiarò di non saper scrivere per essere illetterato, e si sottosegnò, e i testimoni si sono con me sottoscritti.

(Quando il testatore non può neppure sottosegnarsi ed i testimoni non sanno scrivere, si dirà:

Del qual atto da me compilato io diedi lettura alla presenza dei citati testimoni, ed il testatore persistendo in questa sua volontà non si sottoscrisse, nè si sottosegnò perchè (indicare la causa che lo impedisce di sottoscriversi e sottosegnarsi) ed i testimoni si sono sottosegnati perchè illetterati come dichiararono.

Il numero 111 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario, ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione, nonchè per sus-

sidî alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 101-*ter* « Spese per la guerra » lire trecentosessantamilioni (L. 360.000.000).

Cap. n. 81. « Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ecc. » lire quarantamilioni (L. 40.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 112 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità di aumentare di lire 4.500.000 l'assegnazione del capitolo n. 98 « Costruzione di nuovi fabbricati ecc. », dello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio 1915-916 per provvedere a spese determinate da acceleramento di lavori in conseguenza dello stato di guerra;

Considerato che a tale spesa si rende possibile far fronte con diminuzione per complessivo corrispondente importo negli stanziamenti dei capitoli n. 87 « Armi portatili, ecc. » e n. 89 « Fabbricazione di artiglierie campali, ecc. », dello stato di previsione predetto;

Ritenuto che trattasi solo di anticipo di spese, e l'importo dei fondi per le medesime autorizzato non occorre subisca aumento, per cui, nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917 è d'uopo ripristinare gli stanziamenti in relazione ai trasporti ond'è parola;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1915-916 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 87 « Armi portatili, ecc. », L. — 2.000.000.

Cap. n. 89 « Fabbricazione di materiali di artiglierie campali, ecc. », — 2.500.000.

Cap. n. 98 « Costruzione di nuovi fabbricati, ecc. », + L. 4.500.000.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad aumentare e diminuire rispettivamente delle somme suindicate gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 113 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione e l'ampliamento del campo di aviazione di Busto Arsizio.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili e dei diritti im-

mobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 13 febbraio 1916, in Massa e Cozzile, provincia di Lucca, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 14 febbraio 1916.

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 1ª e 2ª categoria.

Con decreto Ministeriale del 15 ottobre 1915:

Ad ufficiali postali telegrafici a L. 1800, dal 1° ottobre 1915:

Panico Carlo — Degni Carlo — Liviabella Evasio — Mura Salvatore di Antonio — Pucci Cesare di Serafino — Caizzi Francesco — Brugnoli Sisto — Massabò Francesco — Fortunato Claudio — Clerico Paolo — Salis Salvatore Angelo — Borghi Carlo — Ajello Francesco di Gaetano — Longi Bernardo Giuseppe — Dandini Ugo.

Aiello Giuseppe Antonio — Evangelisti Ugo — Rastrelli Brunetto — Corallo Raffaele — Pozzolini Ugo — Tenderini Carlo — Tutino Aristide — Maisano Leonardo — Marvaso Luigi — Forlai Gino — Bernardi Lorenzo — Pulli Giuseppe — Perilli-Fedeli Adelaldo — Mariotti Attilio — Magnelli Gaetano — La Rosa Salvatore — Etzi Egidio — Giampietro Rocco — Crimi Giovanni — Dini Lelio — Del Vivo Nicola — Cunico Giuseppe — Matteucci Telemaco — Tirone Francesco — Donato Luigi — Alessandrini Alessandro — Della Croce Giovanni — Secondiani Carlo — Bagnoli Emilio — Ferlini Ermenegildo — Cazzaiello Oronzo — Cavaliero Teresio — Ciardi Giuseppe — Biondo Giuseppe.

Con decreto Ministeriale del 18 ottobre 1915:

A segretari a L. 2500 dal 16 ottobre 1915:

Gualtieri Pietro — Guerrazzi Amerigo — Palmieri Palmiero — Scandali Duilio — Petrini Attilio — Matteucci Pasquale — Zanelli Giulio — Marino dott. Enrico — Frizziero Luigi — Grassi dott. Salvatore — Tocchi Giovanni — Oddone Aristodemo — Longo Gustavo — Argenziano Achille — Avidano rag. Fiorello — De Bonis Adolfo — Novi Paolo — Cecchinato rag. Aristide — De Giorgis dott. Filippo — Licitri dott. Alfonso.

Ausiliarie a L. 2200 dal 19 ottobre 1915:

Cerretani Anna — Robone Rosa nata Ferri — Zuccalà Maria nata Nelli.

Con decreto Ministeriale del 9 novembre 1915:

Capi d'ufficio a L. 3400 dal 1° novembre 1915:

Martinelli Umberto — Pardi Giovanni — Marazzani Rinaldo Bartolomeo — Paparella Argeo — Marini Romolo — Torroni cavalier Dante — Schiavo Eugenio.

Ufficiali postali telegrafici a L. 2100 dal 1° novembre 1915:

Costa dott. Andrea — Riccioni Francesco — Manieri Marino.

Ufficiali postali telegrafici a L. 1800 dal 1° novembre 1915:

Schiavon Giorgio Vittorio — Massacesi Ettore — Braschi Attilio — Porzio Paolo — Ciocci Giulio.

Con decreto Ministeriale del 24 novembre 1915:

Ufficiali postali telegrafici a L. 1800 dal 1° luglio 1915:

Cecconi Ezio — D'Ottavi Armando — Rubino Giovanni.

Con decreto Luogotenenziale del 9 dicembre 1915:

Zannier Luigi Napoleone, ufficiale d'ordine a L. 1700, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° dicembre 1915.

Con decreto Luogotenenziale del 16 dicembre 1915:

Nuti dott. Mariano, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, collocato in aspettativa dal 1° dicembre 1915.

Russo Giambattista, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, in aspettativa, l'aspettativa è cessata col 19 maggio 1915.

Con decreto Luogotenenziale del 23 dicembre 1915:

Bugliarello Francesco, primo ufficiale telegrafico a L. 3000, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 dicembre 1915.

Marinuzzi Giov. Battista, ufficiale postale telegrafico a L. 2700, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 dicembre 1915.

Politi Alessandro, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 dicembre 1915.

Pozzi Giovanni, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, in aspettativa, richiamato in servizio dal 9 dicembre 1915.

Gustinelli Isidoro, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 dicembre 1915.

Con decreto Luogotenenziale del 23 dicembre 1915:

Sassi Antonino, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, in aspettativa, l'aspettativa è cessata col 22 maggio 1915.

Paleari Sofia nata Pratelli, ausiliaria a L. 1700, collocata in aspettativa dal 3 dicembre 1915.

Manzone Giovanni, ufficiale d'ordine a L. 1900, collocato in aspettativa dal 5 dicembre 1915.

Personale di 3ª categoria.

Con decreto Ministeriale del 30 giugno 1915:

Allievi operai meccanici a L. 2,50 giornaliere dal 1° novembre 1914:

Noseda Enrico — Mazzoni Elio — Ziggioto Domenico — Cianfanelli Armando — Colcerasa Agostino — Ravasio Cesare — Giunta Giuseppe — Sgrignani Raffaello — Tofanari Filiberto — Montelatici Palmiero — Quochi Turiddu — Vitolo Alfonso — Tramma Francesco — De Filippis Giacomo — Gottardi Silvio — Capozzo Armando — Bugliarello Francesco.

Di Palma Stefano, allievo operaio meccanico a L. 2,50 dal 1° gennaio 1915.

De Rose Giuseppe, allievo operaio meccanico, a L. 2, dal 1° novembre 1914.

Migliorati Emilio, allievo operaio meccanico, a L. 1,50, dal 1° gennaio 1915.

Ricci Arturo, allievo operaio meccanico, a L. 1,50, dal 1° dicembre 1915.

Allievi operai meccanici, a L. 1, dal 1° dicembre 1915:

Tomasicchio Domenico — Calvani Tito — Pattini Mario — Mor Angelo — Riccardi Bernardo — Boccuti Roberto — Crescenzi Vincenzo — Giachi Armando — Cenni Oscar — Tassarolo Alberto — Cancello Raffaele — Pensa Mario — Vita Giuseppe — Pericotti Giovanni — Bertulli Giovanni — Stoppa Alessandro — Conti Valfredo — Gori Antonino — Di Stefano Gioacchino — Antonini Francesco — Giuliani Lino — Salerno Francesco — Piasco Adelmo — Alloatti Michelangelo.

Ministero di agricoltura, industria e commercio

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, stabilito di concerto col Ministero del tesoro.

Roma, 15 febbraio 1916.

TITOLI	Corso medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto (1906)	80 77
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	80 15
Rendita 3,00 % lordo	54 —
REDIMIBILI. *con scadenza*	
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1917	99 01
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1917	98 97
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1918	97 77
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1918	97 70
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1919	96 64
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1919	96 56
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1920	96 30
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	91 91
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	93 92
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	395 —
Obbligazioni 3 %, netto Redimibili	347 25
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	94 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	282 30
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane.	295 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	440 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Marremmana	440 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	331 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	290 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	298 50
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹.	299 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	523 —
Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour	—
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli	440 —
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo)	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo)	—

TITOLI	Corso medio
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	297 50
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	78 50
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %.	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	403 —
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %.	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	448 87
Cartelle fondiarie.	
Cartelle di Sicilia 5 %	—
Cartelle di Sicilia 3.75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 %	454 52
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	437 37
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 %	474 50
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 %	432 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 %	460 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	468 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	440 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	415 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	468 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	436 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %.	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Credito Fondiario Sardo 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 %	—

AVVERTENZA. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale 4 1/2 0/0 netto, delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0 delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi ». Per tutti gli altri titoli si intende « compresi interessi ».

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

(1ª *pubblicazione*)

Titoli della già Società delle ferrovie del Monferrato — il cui servizio venne assunto dal tesoro dello Stato e poi affidato alla Direzione generale del Debito pubblico, — stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma il 29 gennaio 1916.

42ª ESTRAZIONE.

Numeri delle 35 azioni privilegiate della linea ferroviaria Cavallermaggiore-Bra, emesse in dipendenza della legge 11 luglio 1852, n. 1407, e R. decreto 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare).

93	844	1253	1760	2457
246	890	1286	1892	2519
438	917	1341	1912	2560
562	953	1655	1976	2607
595	997	1687	2112	2648
642	1049	1693	2133	2706
770	1227	1741	2187	2785

La decorrenza delle annualità delle dette azioni estratte, cessa dal 1° gennaio 1916, ed il rimborso del relativo capitale di L. 500 ciascuna, avrà luogo a cominciare dal 1° luglio successivo, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria che saranno emessi da questa Direzione generale in seguito a regolare domanda da presentarsi o direttamente a questa Direzione generale o a mezzo delle Intendenze di finanza, con restituzione dei titoli, muniti delle loro cedole non scadute, cioè di quelle segnate coi nn. 44 a 92, per le annualità 1° gennaio 1917 al 1° gennaio 1965.

50ª ESTRAZIONE.

Numeri delle 231 obbligazioni della linea ferroviaria Cavallermaggiore-Alessandria, emesse in virtù della legge 10 luglio 1862, n. 702, e R. decreto 11 gennaio 1863, n. 632 (parte supplementare).

176	2566	5072	8687	12260
300	2729	5193	8809	12271
439	2771	5214	8834	12378
519	2796	5447	9137	12399
639	2882	5553	9167	12404
954	2893	5786	9269	12590
1002	2957	5821	9351	12599
1088	2993	5861	9503	12678
1169	3044	5986	9550	12763
1211	3138	5997	9568	12765
1213	3502	6041	9650	12829
1254	3573	6059	9800	12939
1563	3639	6330	9896	12946
1612	3967	6361	10144	13019
1619	4144	6406	10165	13128
1631	4157	6647	10285	13146
1678	4193	7069	10694	13636
1691	4262	7100	10707	13647
1783	4510	7350	10721	13755
1787	4526	7826	10797	13832
1918	4531	7855	10923	13840
2101	4586	7937	11194	13862
2121	4596	8076	11229	13916
2260	4685	8345	11487	14001
2342	4801	8352	11863	14061
2487	4811	8394	11992	14079
2537	5029	8628	12124	14687
14736	16533	18149	20820	22652
14755	16665	18174	20848	22756
15020	16833	18205	21011	22769
15412	16936	18295	21055	22824
15585	17007	18349	21080	22862
15651	17042	18418	21420	22863
15702	17252	18601	21570	23125
15948	17318	18690	21650	23128
15983	17336	18900	21721	23131
15994	17418	19106	21751	23327
16042	17434	19325	21808	23378
16114	17487	19346	22023	23423
16131	17579	19603	22092	23460
16251	17588	19640	22102	23506
16271	17628	19701	22287	23847
16299	17663	19969	22479	23855
16360	17705	20539	22505	—
16400	17786	20596	22566	—
16448	18046	20604	22604	—
16496	18106	20686	22628	—

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi dal 1° luglio 1916, e dal detto giorno incomincerà il rimborso del relativo capitale nominale in L. 500 ciascuna, contro restituzione dei titoli muniti della cedola non maturata al pagamento, cioè quella numero 108. Semestre 1° gennaio 1917, al numero 140 semestre 1° gennaio 1933:

nello Stato - mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che saranno emessi da questa Direzione generale, in seguito a regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione generale od a mezzo delle intendenze;

all'estero - direttamente presso la Banca fratelli de Rothschild a Parigi ed a Bruxelles.

20ª ESTRAZIONE.

Numeri delle 329 azioni comuni infruttifere pei tronchi ferroviari Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara, autorizzati colle leggi 10 luglio 1862, n. 702, e 14 maggio 1865, n. 2279 ed emesse in seguito al R. decreto 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare)

N. 19 titoli unitari di una azione ciascuno

5626	5859	5972	6402	6744
5644	5914	6000	6453	6798
5784	5944	6098	6555	6834
5808	5949	6333	6557	—

N. 31 titoli decupli di dieci azioni ciascuno

dal	7672	al 7681	dal	18262	al 18271
»	7732	» 7741	»	19052	» 19061
»	8232	» 8241	»	19122	» 19131
»	8352	» 8361	»	19212	» 19221
»	8382	» 8391	»	19242	» 19251
»	9542	» 9551	»	19632	» 19641
»	10492	» 10501	»	20552	» 20561
»	11932	» 11941	»	20562	» 20571
»	12872	» 12881	»	20932	» 20941
»	13612	» 13621	»	22402	» 22411
»	13622	» 13631	»	24392	» 24401
»	15072	» 15081	»	24522	» 24531
»	16082	» 16091	»	26902	» 26911
»	16502	» 16511	»	27362	» 27371
»	17152	» 17161	»	27702	» 27711
»	18102	» 18111			

Le suddette azioni estratte, del capitale nominale di L. 500 ciascuna, sono rimborsabili dal 1° luglio 1916, ed il loro rimborso verrà effettuato con deduzione della tassa di circolazione mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che verranno emessi da questa Direzione generale contro restituzione dei titoli, accompagnati da regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione generale od a mezzo delle Intendenze di finanza.

Le azioni divenute rimborsabili, qualora non siano presentate al rimborso entro il quinquennio decorrente dalla data della inserzione dei loro numeri nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, restano prescritte, ed il relativo capitale è devoluto al tesoro dello Stato giusta l'art. 53 degli statuti della Società anonima per le ferrovie del Monferrato, approvati con R. decreto 11 gennaio 1863, n. 632, e 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare).

Roma, addì 29 gennaio 1916.

Per il direttore capo divisione
MINNO.

Per il direttore generale
ENRICI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 17 luglio 1910, n. 536).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la scadenza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 16 febbraio 1916, in L. 124,51.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 15 febbraio 1916, da valere per il giorno successivo 16 febbraio 1916.

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Parigi	114 10
Londra	31 99
Svizzera	128 06 1/2
New York	6 72
Buenos Aires	2 82
Lire oro	123 91

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, 15 febbraio 1916 — (Bollettino n. 265).

Nell'alto Isonzo continuò ieri intenso il duello delle artiglierie. Nei settori del Mrzli e Vodil (Monte Nero) furono demoliti trinceramenti e ricoveri nemici.

Sul Podgora ardite pattuglie, spintesi contro i trinceramenti nemici, vi lanciarono numerose bombe. Anche sul Carso le nostre artiglierie sconvolsero alcune trincee nemiche fugandone i difensori, che la nostra fucileria in parte colpì.

Sono segnalate incursioni di velivoli nemici su Brentonico, in Valle Lagarina, su Schio, in Valle Leogra, e su Latisana, nella pianura del Tagliamento. Danni limitati e poche vittime, quasi tutte nella popolazione.

Il bombardamento di Schio fu troncato per l'intervento di una nostra squadriglia di aerei.

Verso Gorizia un nostro aviatore attaccò un velivolo nemico e lo costrinse alla fuga.

Cadorna.

Forlì, 15. — Stamane verso le 4 aeroplani nemici hanno volato su Rimini, lanciando alcune bombe.

Efficacemente controbattuti dalle artiglierie antiaeree, si sono subito allontanati in direzione di nord-est.

Danni lievissimi. Due feriti fra la popolazione civile.

Settori esteri.

I violenti combattimenti impegnati da diversi giorni sulla Dwina, nella regione di Riga, non pare accennino a delinearsi a favore più dell'uno che dell'altro belligerante.

Tuttavia è certo che l'offensiva tedesca verso la Livonia è stata nuovamente frustrata dalla tenacia degli eserciti russi, i quali hanno occupato su diversi punti della regione qualche linea di trincee nemiche.

Nel settore occidentale non è segnalato alcun combattimento importante.

Anche qui ogni iniziativa dei tedeschi è stata paralizzata dai cannoneggiamenti degli alleati, che metodicamente distruggono le loro posizioni fortificate.

In Armenia la piazzaforte di Erzerum è ormai completamente dominata dalle artiglierie russe. Altri sette forti sono caduti in mano degli assedianti.

In Mesopotamia si combatte sempre, e accanitamente, presso Korna e Suk El Rehiuk. Quantunque i turchi vantino qualche successo, la situazione dei belligeranti può ritenersi invariata.

L'*Agenzia Stefani* ha sulla guerra più dettagliate notizie nei seguenti telegrammi:

Basilea, 15. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale in data d'oggi dice:

Fronte occidentale. — A sud di Ypres le nostre truppe dopo una intensa preparazione di fuoco d'artiglieria e lanciamine, presero circa ottocento metri delle posizioni inglesi.

Gran parte dei nemici che occupavano la trincea caddero; un ufficiale e alcune dozzine d'uomini furono fatti prigionieri.

Sulla strada Lens-Béthune occupammo il margine d'una buca, dopo aver fatto esplodere una mina.

Il nemico continuò il bombardamento di Lens e dei suoi sobborghi.

A sud della Somme inefficaci attacchi francesi a colpi di granate furono seguiti da violenti duelli d'artiglieria che durarono tutta la notte.

A nord-ovest di Reims tentativi di attacco francesi mediante gas non riuscirono.

In Champagne, dopo una forte preparazione di fuoco, ebbe luogo un debole attacco contro la nostra nuova posizione a nord-ovest di Tahure, che fu respinto.

Ad ovest della Mosa vivo fuoco contro il nostro fronte fra Flabas e Ornes. Un contrattacco francese dinanzi alla posizione da noi presa a Seppois Le Haut non riuscì.

Fronte orientale. — Situazione generalmente immutata. Sul fronte dell'esercito del generale Bothomer vivi combattimenti di artiglieria.

Fronte balcanico. — Niente di nuovo.

Basilea, 15. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale in data d'oggi dice:

Fronte russo. — In Galizia orientale attività aumentata ma inefficace di aviatori nemici. A nord-ovest di Tornapol un aeroplano russo venne abbattuto da un aviatore tedesco. Le due persone che lo montavano sono morte.

Fronte sud-orientale. — Niente di nuovo.

Pietrogrado, 13. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte occidentale. — Aeroplani tedeschi sono comparsi al disopra del settore di Riga.

Nella regione di Dvinck è continuata una intensa lotta per la occupazione di un'escavazione presso Illuxt. L'abbiamo finalmente occupata.

Fra i laghi di Medmouskoe e di Demmon nostri elementi hanno occupato un boschetto a sud-ovest di Rouguenichky. A sud del Pripjet nella regione di Ezertzy i cosacchi del Don hanno attirato un posto austriaco e lo hanno annientato.

Nella regione del corso superiore dello Strypa gruppi numerosi di nostri esploratori hanno molestato per tuttta la notte il nemico.

Le azioni dei nostri esploratori hanno provocato da parte del nemico in questa regione un fuoco che è durato tutta la giornata. Sul medio Strypa la nostra artiglieria ha tirato contro quattro aeroplani nemici. Uno di essi è stato colpito ed è caduto nelle linee nemiche.

Fronte del Caucaso. — Durante l'offensiva nella regione di Erzerum, dopo una preparazione di artiglieria, abbiamo preso un altro forte della piazzaforte di Erzerum e ci siamo impadroniti di venti cannoni, di prigionieri e di munizioni da guerra.

Parigi, 15. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

In Champagne abbiamo ripreso parte degli elementi avanzati occupati dal nemico il 13 corrente ad est della strada Tahure-Somme-Py.

In Lorena alcuni contatti di pattuglie nel settore di Reillon.

Notte calma sul resto del fronte.

Parigi, 15. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

La giornata è passata relativamente calma. In Artois i nostri cannoni da trincea hanno eseguito tiri contro le organizzazioni nemiche nelle vicinanze della strada di Lilla.

Ad ovest dell'Oise le nostre batterie hanno bombardato un treno ed un convoglio di rifornimento alla stazione di Epagny, a nord di Vic-sur-Aisne.

A nord-est di Soissons vi sono stati tiri di distruzione contro le opere tedesche.

In Argonne, alla Fille Morte, abbiamo fatto saltare una mina di cui abbiamo occupato l'escavazione.

Nell'Alta Alsazia, durante la giornata, la nostra artiglieria ha tenuto sotto il suo fuoco le posizioni tedesche ad est di Seppois.

Londra, 15. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dello esercito britannico sulla fronte occidentale dice:

Un radiotelegramma tedesco annunzia la cattura di 40 inglesi in un combattimento a Pilken.

Ora no avemmo in questo combattimento soltanto 11 mancanti, di cui 8 sarebbero morti.

Sono avvenuti ieri 17 combattimenti aerei, durante i quali un grande aeroplano tedesco a doppio motore è stato costretto a discendere nelle linee tedesche.

Le operazioni di mine sono attivissime da parte dei tedeschi. A sud del canale di La Bassée 7 mine sono esplose in 24 ore. Alcuni tedeschi penetrarono nelle nostre trincee della fronte, ma ne furono scacciati a colpi di granate.

Le Hâvre, 15. — Un comunicato ufficiale dello stato maggiore dell'esercito belga dice:

L'attività è oggi diminuita sulla fronte dell'esercito belga, ove si è sviluppato il consueto cannoneggiamento.

Per rappresaglia contro recenti bombardamenti degli aeroplani nemici, una delle nostre squadriglie ha gettato con successo, durante la notte scorsa, sedici grossi proiettili sull'aerodromo di Handzaeme.

Pietrogrado, 15. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte del Caucaso. — Oltre a due forti di una posizione che copre la piazzaforte di Erzerum che furono precedentemente occupati la sera del 15 sotto la spinta delle nostre valorose truppe, sono caduti altri sette forti. Si trovano così nelle nostre mani i forti di Kara-Gioubek, di Tafta, di Tchoban-Dedé, di Talangoz, di Ouzoun-Akmet-Karakof, di Ouzoun-Akhmet n. 1, di Kabourga, di Ortaiouk e di Ortaiouk-Illiavossi.

Basilea, 15. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte dell'Irak. — Costatammo che il nemico, in seguito all'attacco di sorpresa da noi operato contro il campo inglese di Osathia presso Korna, ripiegò abbandonando i suoi approvvigionamenti. Nello stesso attacco un piccolo distaccamento nemico fu circondato e battuto. In un altro attacco da noi eseguito contro Suk El Rchiuh, fra Korna e Naeria, il nemico subì perdite. Su due punti le forze ausiliarie inglesi, il cui campo si trovava nei dintorni, furono costrette a ritirarsi, mentre si recavano in soccorso delle forze principali, lasciando morti sul terreno. Presso Felahie e Kut El Amara nessuna modificazione.

Fronte del Caucaso. — I combattimenti di avamposti aumentarono di intensità al centro. Essi si estesero negli scorsi giorni ad altre località fino alla parte più avanzata della nostra posizione principale. Gli attacchi nemici furono trattenuti da nostri contrattacchi.

Oltre ciò niente di nuovo.

Echi della Missione Briand

Un telegramma da Parigi dell'*Agenzia Stefani* in data di ieri informa che il sottosegretario di Stato per le munizioni Albert Thomas, venuto in missione in Italia col presidente del Consiglio Briand, ha fatto ritorno a Parigi.

Ricevendo i giornalisti ha fatto un vivissimo elogio del suo collega italiano generale Dall'Olio, col quale, ha detto, giungemmo prestissimo ad un'intesa interessante circa l'accomunamento delle nostre risorse, come facemmo coi nostri amici inglesi.

« Il generale Dall'Olio sarà durante la comune azione degli alleati un prezioso collaboratore. Egli parteciperà alle conferenze periodiche che terremo con Lloyd George. Il più perfetto accordo è stato già stabilito fra noi ». Il sottosegretario Thomas ha aggiunto che, visitando le officine Ansaldo a Genova e le grandi officine di Torino,

ha potuto apprezzare il valore pratico di una organizzazione i cui risultati aumenteranno ancora. « Io sono rimasto colpito dall'ardore degli operai italiani, che hanno la coscienza di concorrere direttamente alla vittoria, non risparmiando nè sforzi nè sacrifici, dedicandosi interamente ad un ardente lavoro nelle officine di guerra ». Thomas ha concluso: « Il viaggio costituisce un nuovo progresso nella coordinazione degli sforzi degli alleati per intensificare la produzione degli armamenti

CRONACA ITALIANA

Inaugurazione. — Nel pomeriggio di ieri, a Torino, ebbe luogo l'inaugurazione della Casa di convalescenza per i poveri, sita in strada San Vito.

Sono intervenuti alla cerimonia S. A. R. la Principessa Letizia, il sindaco senatore Rossi, il prefetto comm. Verdinois, il senatore Di Rovasenda, l'on. Casalini, numerose altre personalità cittadine e molte signore.

Vennero pronunziati applauditi discorsi di circostanza dal senatore Rovasenda e dal sindaco senatore Rossi.

Si iniziò quindi la visita ai vari reparti dell'ampio edificio, e S. A. R. la Principessa Letizia espresse il suo vivo compiacimento ai componenti l'amministrazione per la organizzazione dei vari servizi.

Terminata la visita ai locali, le autorità convenute fecero ritorno a Torino verso le ore 17.

Per gli interessi serici. — S'è riunito, di questi giorni, al Ministero di agricoltura, sotto la presidenza dell'on. senatore Gorio, il Comitato per gli interessi serici.

La segreteria ha riferito sull'attività svolta durante l'esercizio 1914-915, a favore della industria serica nazionale.

Quindi, l'avv. Benito Mari, di Ascoli Piceno, ha dato conto della missione in Cina a lui commessa.

La relazione, fatta con chiarezza, precisione e ricchezza di dettagli, diede luogo ad ampia discussione. Il Comitato potè così rendersi conto della necessità di continuare in Cina gli studi iniziati dalla Missione Mari, nella sicurezza che contribuiranno al miglioramento della produzione nazionale di bozzoli.

Il Comitato si occupò, tra l'altro, degli allevamenti autunnali, riconoscendo la opportunità di proseguire gli esperimenti nella presente annata.

Sorelle italiche. — Il sindaco di Roma ha inviato al sindaco di Milano il seguente telegramma:

« A Milano, su cui l'ira nemica volle infierire con' rinnovata barbarie, Roma, solidale nel dolore per le vittime innocenti, invia un fraterno saluto, sicura che la città industre ed operosa saprà trarre dalle sue officine, in cui oggi vibra tanto fervore di patriottismo, i mezzi necessari per assicurare alla patria piena e solenne vittoria.

« Il sindaco: *Prospero Colonna* ».

*** Il sindaco di Venezia, conte Grimani, ha telegrafato:

« Alle vittime innocenti di inutili barbarie, Venezia dà omaggio di pietà e compianto, mentre con fraterna simpatia saluta Milano, esempio altissimo di patriottica fede e di fervida opera di civiltà ».

Nobili esempi. — Gli studenti dell'Istituto tecnico di Roma, accogliendo con slancio la propaganda dei loro insegnanti, hanno sottoscritto, a tutt'oggi, per il Prestito della vittoria, ben cinquantaseimila lire. Ed è a credere che, per la nobile gara sorta tra e varie classi, prima della fine del mese, tale somma sarà notevolmente superata.

*** Il valoroso e pregiato monitore didattico « I diritti della scuola » ha stabilito che anche i maestri italiani facessero un'attivissima propaganda per la Croce Rossa, prendendo l'iniziativa di inscrivere le scuole elementari alla nobile istituzione. Aiutato dai maestri che hanno sempre risposto con entusiasmo all'appello, il periodico ha già inscritto oltre settecento scuole d'Italia alla Croce Rossa e annunzia di giungere presto al migliaio. È da notarsi che per la massima parte le scuole inscritte sono di piccoli paesi.

Per le famiglie dei richiamati. — L'Istituto bancario « Il credito italiano » ha deliberato di concorrere alle sottoscrizioni per le famiglie dei richiamati e per le altre forme di provvidenza, nelle città ove l'Istituto ha sede, con la somma di L. 150,000, pari a quella sottoscritta nel 1915.

L'Almanacco italiano. — La benemerita ditta editrice fiorentina R. Bemporad e figlio, ha pubblicato di recente l'Almanacco per il corrente anno, aggiungendo così un nuovo quanto utile volume alla raccolta degli almanacchi, che da parecchi anni costituisce, per chi la possiede, una vera preziosità.

Il complesso libro continua, sempre più perfezionato, la bella traccia di quelli che lo precedettero, e costituisce una vera enciclopedia popolare della vita pratica e un annuario diplomatico, amministrativo e statistico, corredato dalla cronaca illustrata dell'anno testè decorso, nonchè la cronistoria della guerra italiana ed europea.

Quanto riguarda la vita pubblica, gli avvenimenti d' ogni genere, la vita domestica nelle multiformi sue manifestazioni, l' arte, la scienza, le lettere, ecc., ecc., ha qualche pagina, spesso egregiamente illustrata nell'Almanacco, la cui compilazione da parecchi anni è affidata al chiaro prof. G. Fumagalli.

Molte utili innovazioni introdotte nel volume per il corrente anno, specie quelle d'indole astronomica e nautica, estenderanno la diffusione dell'utile Almanacco fra i navigatori.

Il volume, del consueto formato, è accuratissimo sotto ogni rapporto, compreso il tipografico, e costituisce una nota di più in plauso della benemerita ditta editrice.

Conferenza. — Domenica prossima, 20 corrente, alle ore 10,30 si terrà nella sala dell'Associazione della stampa di Roma (Piazza Colonna) una conferenza di propaganda antigermanica.

Oratore sarà l'on. L. M. Bossi, professore della R. Università di Genova, che in altre città ha già tenuto una conferenza sullo stesso argomento.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROGRADO, 14. — Nei giorni 11, 12 e 13 corr. l'Imperatore ha visitato le fronti settentrionale ed occidentale, dove ha ispezionato le truppe, specialmente quelle di cavalleria. Sulle due fronti lo Czar ha visto sfilare successivamente innumerevoli reggimenti il cui portamento marziale e brillante l'ha profondamente impressionato.

Lo Czar ha rivolto parole di entusiasmo agli ufficiali di ciascun reggimento, ringraziandoli cordialmente per il loro servizio zelante e devoto, ed esprimendo la sicurezza che ciascuno lotterà ad oltranza e lo aiuterà ad abbattere il nemico.

Fermandosi lungamente davanti ad un reggimento misto formato di elementi di tutti i reggimenti di uno degli eserciti, lo Czar ha detto:

« Sono fiero di vedermi fra eserciti come quelli di cui fate parte e vi auguro ardentemente la vittoria contro un nemico tenace e insolente ».

Ovunque le truppe, esultanti pel soggiorno fra loro dell'Augusto Sovrano, l'hanno acclamato con indescrivibile entusiasmo.

BUCAREST, 15. — La Commissione centrale dell'esportazione, riu-

nita sotto la presidenza di Costantinesco, ha declinato ogni responsabilità nel caso di Seceleanu, che ricevette un sopraprezzo di un milione e mezzo da un Consorzio tedesco. La Commissione ha dichiarato di rifiutare il danaro tedesco.

ATENE, 15. — Il ministro della guerra ha telegrafato a tutti i corpi militari di accordare un congedo regolare di 45 giorni a tutti i territoriali della classe del 1892.

LONDRA, 15. — Nel discorso del Trono per l'apertura del Parlamento il Re dice:

Mylords e signori,

Fu mio dovere, dopo brevi vacanze, chiamarvi a riprendere le vostre discussioni. Lo spirito dei miei alleati e del mio popolo, che sono uniti in questo conflitto da legami di simpatia ed intesa, che acquistano sempre più forza, rimane costante nella determinazione di assicurare le riparazioni per le vittime di un oltraggio, senza provocazione nè giustificazione, e garanzie efficaci contro l'aggressione di una potenza che prende la forza per diritto e l'espediente per mezzo.

Con fede, fiero e riconoscente, mi affido al coraggio, alla tenacia ed alle risorse della mia marina e del mio esercito, che non dubitiamo faranno la loro parte per raggiungere questo scopo.

Signori della Camera dei comuni. Vi si chiederà di accordare i mezzi pecuniari per la condotta della guerra.

Mylords e signori, le sole misure che vi saranno sottoposte saranno quelle che secondo il parere dei miei consiglieri, contribuiranno al raggiungimento del nostro obiettivo comune. Con fiducia le raccomando al vostro patriottismo ed alla vostra lealtà e prego l'Onnipotente che benedica i vostri consigli.

LONDRA, 15. — Il Re non era presente alla apertura del Parlamento, dove il discorso del Trono è stato letto dal Lord Cancelliere.

PARIGI, 15. — *Camera dei deputati.* — Al principio della seduta il presidente legge un indirizzo di simpatia inviato dai deputati serbi arrivati in Francia e la risposta mandata a nome della Camera, che applaude vivamente.

PARIGI, 15. — Il ministro delle finanze Ribot ha presentato alla Camera un progetto di legge relativo all'esercizio provvisorio. Gli stanziamenti provvisori per il bilancio generale raggiungono 7.818.000.000 franchi, di cui 6.333.000.000 per le spese della guerra.

La relazione che precede il progetto di legge confronta la situazione del tesoro al 31 dicembre 1914 con quella al 31 dicembre 1915.

Grazie al successo del prestito ed alla sollecitudine del paese nel portare al tesoro gran parte dei suoi risparmi e il conto delle anticipazioni della Banca di Francia è aumentato di 1,175,000,000 franchi.

L'ammontare dei buoni della difesa nazionale in circolazione si è accresciuto di 5,674,584,000 franchi.

Questo stato del nostro tesoro, conclude la relazione, mostra che siamo lontani dall'avere esaurito le nostre riserve.

PARIGI, 15. — Nel Consiglio dei ministri Briand e Bourgeois hanno reso conto del viaggio fatto in Italia esprimendo la loro grandissima soddisfazione.

LONDRA, 15. — *Camera dei comuni.* — Si riprendono i lavori. Il primo ministro Asquith prende la parola e dice:

Dall'aggiornamento del Parlamento non vi è nulla da segnalare eccetto alcuni incidenti.

In Francia vi fu una recrudescenza nell'attività di ambe le parti. Gli alleati tengono fermamente le loro posizioni. L'oratore ringrazia calorosamente la fedele alleata Francia per le cure dei cimiteri inglesi sui campi di battaglia.

Sugli altri teatri della guerra si può constatare con soddisfazione che, specialmente in seguito all'appoggio caldo e bene organizzato dei nostri alleati italiani, l'esercito serbo, che alcuni mesi fa si trovava in situazione precaria, sgombrò felicemente l'Albania e si trova ora sul punto di essere riorganizzato.

Asquit spera che l'esercito serbo sarà un fattore efficace per lo avvenire.

Asquith continua: Quanto alla Mesopotamia la situazione è materialmente migliorata. Il generale Townshend occupa fortemente le sue posizioni, riccamente provvedute di munizioni e di viveri. Vi è ogni motivo di attendersi il collegamento dei reparti Aylmer e Thownshend e che la possibilità di uno scacco britannico sarà evitata.

Da un trimestre la cosa più importante nella situazione europea è lo sviluppo crescente dei rapporti intimi, della coordinazione, della concentrazione e dell'unità di direzione e di controllo tra gli alleati. Questo sviluppo riguarda così la diplomazia come la strategia.

Asquith accenna alla visita di Briand a Londra e a Roma, ove, come si attendeva, ebbe calorose accoglienze. Queste visite saranno seguite dalla conferenza di Parigi, che discuterà tutte le questioni politiche e strategiche. È indispensabile che la cooperazione fra gli alleati sia allo stesso livello di quella fra le potenze nemiche.

Asquith parla dei grandi sforzi dell'Inghilterra per adempiere al suo grave compito e dare il massimo appoggio alla causa comune. La marina compie brillantemente il suo dovere; il nemico non osò mai impegnare battaglia decisiva.

L'esercito ora inviato dall'Inghilterra è sei volte più numeroso del primo corpo di spedizione, senza tener conto delle truppe delle Indie, di Gibilterra e di Malta.

Ed oltre agli sforzi giganteschi, che non hanno esempio, forniamo senza la minima esitazione approvvigionamenti di guerra alle nostre colonie ed agli alleati. Non si tratta soltanto di fornir oro, si tratta di provvedere munizioni di guerra e navi per trasportarle. È un cômpito enorme, senza precedenti. Vi furono errori; ma ci avviciniamo alla soluzione di questi problemi.

Asquith, parlando della situazione finanziaria, dice che egli non è pessimista (Acclamazioni). Vi sono soltanto due mezzi: aumentare fortemente le imposte (e il cancelliere dello Scacchiere le proporrà tra breve) e diminuire le importazioni. Dobbiamo mantenere il commercio di esportazione nel nostro interesse e in quello degli alleati.

Asquit conclude: Siamo in condizioni di far fronte a questi oneri e gli sforzi non supereranno le nostre forze (Applausi).

ATENE, 16. — *Camera dei deputati.* — Il presidente del Consiglio dei ministri Skouloudis dichiara che gli alleati a Salonicco accorderanno tutte le facilitazioni agli abitanti perchè possano muoversi da villaggio a villaggio per i loro affari. Spera di poter presto annunziare che gli alleati autorizzeranno l'approvvigionamento della Macedonia come si effettuava prima.

LONDRA, 16. — *Camera dei lordi.* — Il ministro della guerra lord Kitchener, passando in rivista le recenti operazioni, ha detto che sono state prese le misure opportune per far fronte all'invasione di cui l'Egitto è minacciato dall'est. Malgrado il ritiro dalla Francia delle truppe indiane, otto divisioni del nuovo esercito sono giunte sulla fronte occidentale a rinforzare in modo sostanziale le forze britanniche.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*